

CONTRATTO DI SERVIZIO

CON LA SOCIETA' "LINEA SERVIZI S.R.L."

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI

DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO

INDICE

1. Oggetto del Contratto di servizio	pag. 4
2. Durata del Contratto di servizio	pag. 4
3. Impianti	pag. 5
4. Uso degli impianti	pag. 6
5. Caratteristiche del gas	pag. 6
6. Obblighi del Comune	pag. 7
7. Obblighi del Gestore	pag. 8
8. Rapporti con il fornitore della materia prima	pag. 11
9. Trasferimento del Contratto di servizio	pag. 11
10. Tariffe	pag. 12
11. Gestione e qualità del servizio	pag. 13
12. Sanzioni e risoluzione del Contratto di servizio	pag. 13
13. Vigilanza del Comune	pag. 13
14. Obbligo della continuità del servizio	pag. 14
15. Clausola compromissoria	pag. 15
16. Corrispettivo per l'utilizzazione degli impianti	pag. 15
17. Riscatto	pag. 15
18. Registrazione	pag. 16
19. Spese contrattuali	pag. 16

TRA

il COMUNE DI VILLA D'ADDA, rappresentato dal Responsabile del Servizio RAVASIO
rag. LUCIANA C.F. 00616720165;

E

la Società LINEA SERVIZI S.R.L., con sede in Calusco d'Adda in Via Volmerange Les
Mines n.47 – P.I. 02561600160 – rappresentata dal Presidente Sig. UBIALI rag. FILIPPO,

PREMESSO CHE:

- ◆ con deliberazione n.34 del 28.05.1998 il Consiglio Comunale di Villa d'Adda decideva di partecipare, insieme ad altri Comuni, alla costituzione di una Società a responsabilità limitata denominata "LINEA SERVIZI S.R.L.", ai sensi dell'art.22 della legge n.142/90;
- ◆ con atto in data 30.07.1997 rep.n.76506 racc.n.14421 a rogito del Notaio VACIRCA dr. GIOVANNI, veniva stipulato l'atto costitutivo di detta Società e nominato Legale Rappresentante il Sig. UBIALI rag. FILIPPO;
- ◆ la LINEA SERVIZI S.R.L. risulta regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Provincia di Bergamo al n.104981;
- ◆ nell'oggetto sociale sono ricompresi servizi di cui al presente *Contratto di servizio*;
- ◆ come affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 6 maggio 1995, n.4989, la scelta della Costituzione della Società comporta l'affidamento diretto e privilegiato del servizio alla Società appositamente costituita il cui oggetto consiste proprio nello svolgimento dell'attività economica in cui il servizio stesso si concreta;
- ◆ come previsto dal Decreto Legislativo n° 164/00 le gestioni del servizio distribuzione del gas metano in economia devono essere trasformate in società di capitali

Tutto quanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. il Comune di Villa d'Adda, d'ora innanzi per brevità denominato semplicemente "Comune", concede ed affida, con diritto di esclusiva, alla Società LINEA SERVIZI S.R.L., d'ora innanzi per brevità chiamato semplicemente "Gestore", che accetta, la gestione del servizio di distribuzione del gas metano con diritto di privativa e di esclusiva in tutto il territorio comunale, e precisamente: prelievo, trattamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione del gas metano a tutti i clienti insistenti sulla rete di distribuzione e vendita del metano alle condizioni e nei limiti di cui al D. Lgs. n° 164/00.
2. l'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata del presente Contratto, con l'utilizzo degli impianti di cui in appresso e tutti quelli che il Gestore realizzerà per quanto di seguito pattuito;
3. Il presente contratto di servizio, nelle more della pubblicazione del "contratto di servizio tipo" da parte dell'autorità per il gas ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del D. Lgs. n° 164/00, viene redatto sulla base delle disposizioni attualmente vigenti. Resta inteso che tutte le clausole in esso contenute che risultino eventualmente in contrasto con successive disposizioni, dovranno essere ad esse adeguate.

ART. 2 – DURATA DELLA CONTRATTO DI SERVIZIO

1. la gestione è operante dalla data della firma del presente atto e ha la durata massima prevista dall'articolo 15 del D. Lgs. n° 164/00 ivi compresi tutti i periodi di proroga;
2. l'affidamento decorrerà a far data dal 1 novembre 2001
3. alla scadenza del contratto, il Gestore si impegna in ogni caso comunque a proseguire nella gestione del servizio fino alla data del nuovo affidamento a mezzo gara alla medesima Linea Servizi s.r.l. o ad altro soggetto;
4. ove alla scadenza del contratto la Linea Servizi s.r.l. non dovesse risultare più affidataria del servizio, essa godrà del diritto di percepire un indennizzo per le opere realizzate nel corso del presente affidamento ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del D. Lgs. n° 164/00 e come previsto al successivo Art. 3 punto 3.

ART. 3 – IMPIANTI

1. gli impianti in oggetto del presente atto sono quelli costituiti dalle condotte gas sotterranee esistenti nel sottosuolo comunale alla data della cessione in uso quali risultano dal verbale-inventario da effettuarsi entro il 31.10.2001 e che il Comune dichiara realizzati e funzionanti nel rispetto delle norme vigenti e corredati delle relative autorizzazioni, nonché quelli relativi a successivi ampliamenti e miglioramenti degli stessi che saranno realizzati dal Gestore nel corso del periodo di affidamento;
2. alla scadenza del contratto, o al momento dell'eventuale recesso/riscatto anticipato, gli impianti esistenti nel territorio del Comune di Villa d'Adda alla data del verbale di cui al comma precedente, già concessi in uso al Gestore e risultanti da apposito inventario

da farsi a cura del Gestore e da verificarsi da parte del Comune entro tre mesi dalla stipula del Contratto di servizio, saranno riconsegnati al Comune senza corrispettivo alcuno, salvo quanto precisato al comma seguente;

3. il Comune concedente od altro soggetto nuovo affidatario del servizio, dovrà in ogni caso corrispondere al Gestore, all'atto del trasferimento, una somma pari al valore investito al netto degli ammortamenti annui già imputati, calcolato al momento della riconsegna stessa dei seguenti lavori ed opere, comprensivi anche degli interventi di straordinaria manutenzione, come definiti dalla normativa UNI CIG:
 - a) miglioramenti, ampliamenti e rinnovi degli impianti ed opere descritti nel verbale di consegna/inventario;
 - b) esecuzione di nuovi impianti ed opere realizzati e messi in servizio dal Gestore a proprie spese dopo la data di inizio del servizio;
 - c) estendimenti rete, limitatamente alla quota di spese non coperta da contributo di utenti o di terzi, o già imputata ad ammortamenti;
 - d) escluse eventuali opere finanziate dal Comune direttamente;
4. qualora nel corso della *gestione* taluni impianti e/o attrezzature di proprietà del Comune dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsolete e/o usurate e/o comunque inutilizzabili per il servizio, il Gestore stesso provvederà previ accordi periodici con il Comune alla loro alienazione e/o eliminazione.

ART. 4 – USO DEGLI IMPIANTI

1. il Gestore viene autorizzato ad utilizzare gli impianti siti in comune di Villa d'Adda per servire anche utenti posti al di fuori del territorio del Comune o altri Comuni alla condizione che ciò non pregiudichi il buon funzionamento della distribuzione agli utenti del Comune di Villa d'Adda;
2. il Gestore potrà, altresì, alimentare gli impianti di distribuzione del gas mediante impianti di produzione, situati anche fuori del territorio del Comune.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL GAS

1. fino a quando il gas distribuito sarà prelevato direttamente dal metanodotto, il Gestore è impegnato a distribuire agli utenti il gas nelle identiche condizioni fisico-merceologiche di erogazione del gas prelevato dalla SNAM o da altro Ente fornitore, fatta salva l'aggiunta di odorizzante;
2. fino a quando il gas distribuito sarà metano puro, il Gestore è impegnato a distribuire il gas ad una pressione minima non inferiore ai 19 mbar, misurata immediatamente a monte dei singoli contatori, indipendentemente dall'ubicazione della presa, del relativo contatore e del calibro dello stesso;
3. premesso quanto sopra, la pressione in rete sarà opportunamente regolata e realizzata con i criteri tecnici del Gestore, sotto la sua esclusiva responsabilità e a suo insindacabile giudizio.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. il Comune si impegna, per tutta la durata del Contratto di servizio, a non consentire a terzi il collocamento di condutture ed impianti di gas o di altro combustibile, per i fini previsti dal presente Contratto di servizio e per utenze industriali, nel sottosuolo di sua proprietà nonché nel demanio comunale salvo il parere favorevole del Gestore;
2. il Comune concede al Gestore il diritto di posa nel terreno di proprietà comunale delle tubazioni principali e secondarie per la distribuzione e delle opere accessorie (manufatti e cabine), nonché di cavi aerei o in tubazioni, di potenza o telefonici, necessari alle gestioni senza indennizzo;
3. al fine di garantire la salvaguardia degli impianti del gas da manomissioni procurate da lavori eseguiti successivamente nel sottosuolo, il Comune avviserà preventivamente il Gestore prima di realizzare direttamente o di concedere a terzi di realizzare lavori nel sottosuolo pubblico, per nuovi servizi o allacciamenti od opere di ogni genere quali linee elettriche, telefoniche, fognature, compresi gli allacci, nei tratti interessati dalla rete di distribuzione del gas;
4. il Comune si farà parte diligente affinché vengano rispettate le norme del D.M. del 24.11.1984 G.U. n.12 del 15.01.1985 riguardante le “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale”, ed eventuali altre disposizioni di legge successive, da parte delle imprese operanti nel sottosuolo del proprio territorio comunale per conto del Comune o per terzi;
5. il Comune, altresì, prescriverà a terzi l’osservanza delle disposizioni del Gestore che avrà diritto, in caso di inosservanza, oltre al pagamento delle spese per danni eventualmente provocati ai propri impianti, anche al rifacimento e spostamento delle opere e dei servizi realizzati, nonché al diritto di essere informato preventivamente sui lavori di modifica che saranno eseguiti;
6. qualora il Gestore rilevasse in qualsiasi momento che la situazione oggettiva della presenza di altri servizi nel suolo o sottosuolo comunale sia tale da non garantire il rispetto delle norme di legge o, a suo giudizio, sia tale da non garantire la normale sicurezza dell’impianto di distribuzione gas, potrà procedere autonomamente allo spostamento delle proprie tubazioni e opere accessorie, addebitandone le spese agli Enti gestori e/o alle Imprese realizzatrici degli altri servizi che hanno causato tale situazione;
7. il Comune in questo caso si interesserà direttamente, in accordo con il Gestore, per il recupero delle spese da esso sostenute, fermo restando il diritto del Gestore, nei casi ritenuti più gravi sotto il profilo della sicurezza, di sospendere l’erogazione del gas nella rete interessata e, in questo caso, il recupero del prevedibile guadagno per la mancata vendita gas;
8. in tutti i casi il Gestore è sollevato da pretese di indennizzo a qualsiasi titolo eventualmente reclamate dagli utenti per l’interruzione della fornitura;
9. il Gestore è espressamente autorizzato a prescrivere agli interessati opere particolari di protezione specialmente per gli incroci dei servizi;

10. il Comune comunicherà preventivamente al Gestore modifiche ai regolamenti comunali inerenti in qualche modo al servizio reso dallo stesso, acquisendone parere non vincolante;
11. il Comune comunicherà con congruo anticipo al Gestore i piani di sviluppo urbanistico e industriale onde acquisirne eventuali osservazioni relative al servizio e consentirgli una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria dei necessari investimenti.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL GESTORE

1. l'affidamento in uso delle condutture esistenti e le autorizzazioni di posa di nuove condutture nel sottosuolo appartenente al demanio comunale, si intendono a titolo precario passivo per il Gestore e le condutture nonché le opere accessorie dovranno essere spostate a cura del Gestore e spese a carico del Comune stesso qualora si verificino incompatibilità di quota o di posizione planimetrica con manufatti comunali, la cui collocazione non possa essere diversamente localizzata;
2. il Gestore si impegna a tenere in perfetta efficienza, per l'intera durata del presente Contratto di servizio, tutti gli impianti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi potenziamenti, protendimenti e le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, previo accordo con il Comune, anche rispetto all'eventuale copertura finanziaria dell'investimento, al fine di consegnare al Comune, al termine del rapporto, impianti funzionali all'espletamento dei servizi, fermo restando quanto stabilito al comma 3 del precedente art.3. Qualora per l'esecuzione di dette o altre opere il Comune intendesse impiegare propri finanziamenti pubblici, provvedendo direttamente alla loro realizzazione, dette opere saranno eseguite secondo le specifiche tecniche indicate dal Gestore al quale sarà comunque riservata la direzione dei lavori. Tali opere, ad esito favorevole del collaudo tecnico-funzionale, verranno affidate al Gestore per tutta la durata del Contratto di servizio e riconsegnate al Comune alla scadenza, in perfetta efficienza, senza corresponsione alcuna. Il Gestore potrà utilizzare per i suddetti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in toto od in parte, proprie ditte appaltatrici di comprovata esperienza e capacità nel settore, rimanendo comunque responsabile e fermo restando il rispetto delle norme di legge.
3. l'eventuale estensione successiva delle reti di distribuzione e la realizzazione di nuovi impianti costituirà oggetto, volta per volta, di accordo tra le parti, sempreché l'ampliamento sia tecnicamente possibile ed il progetto relativo abbia ottenuto l'approvazione del Comune;
4. l'estensione sarà effettuata adottando i criteri e le condizioni tutte applicate dal Gestore per la generalità degli utenti costituenti l'intero ambito della gestione, ferma restando l'applicazione del 3° comma dell'art.3 nel caso ivi previsto;
5. il Gestore prima di iniziare lavori nel sottosuolo pubblico, è tenuto, salvo le urgenze, a darne preavviso al Comune che svolgerà funzione di coordinamento con le altre reti di servizi del sottosuolo per il rilascio delle licenze di manomissione del suolo. La manutenzione programmata degli impianti nel sottosuolo deve essere preventivamente e formalmente concordata con il Comune su base semestrale;

6. eventuali opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie in seguito ad eventi eccezionali, caso fortuito o forza maggiore, non saranno ad esclusivo carico del Gestore. Nei casi di cui sopra ed a seguito di urgente ed indifferibile necessità di esecuzione di nuove opere, per assicurare la continuità del servizio, il Gestore è autorizzato ad eseguire dette opere, dandone tempestiva comunicazione al Comune ed accordandosi con lo stesso e/o con gli altri Enti preposti per la rifusione delle spese sostenute;
7. il Gestore è tenuto al ripristino a regola d'arte delle strade in corrispondenza delle manomissioni effettuate per la fase di canalizzazione, garantendo l'esecuzione dei relativi lavori per il periodo di un anno, salve in ogni caso le garanzie dovute dalle imprese appaltatrici, secondo le norme stabilite dal Comune. Sono, comunque, qui richiamate ed applicabili, per quanto altrimenti non precisato, le norme di maggior rigore in tema di scavi e di ripristini in atto presso il Comune;
8. il Gestore si impegna ad osservare nei limiti di sua competenza, tutte le norme ed i regolamenti pubblici vigenti in materia, nonché ad ottenere tutti i necessari benestare dall'ente fornitore della materia prima dai VV.FF., dalla Provincia, dall'ANAS e dalle Ferrovie;
9. il Gestore assumerà ogni garanzia a copertura dei rischi di "responsabilità civile" e "incendio" per il servizio svolto con decorrenza dalla stipula del Contratto di servizio e terrà sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare al Comune e/o a terzi in conseguenza o in dipendenza del presente Contratto di servizio;
10. al fine di tutelare gli utenti dalle conseguenze civili di danni a terzi (immobili, persone, cose) conseguenti a sinistri derivati dagli impianti interni a gas, il Gestore potrà stipulare per loro conto e nel loro interesse, gratuitamente, una polizza di assicurazione integrativa della polizza attualmente in essere con la SNAM. Tale assicurazione verrà stipulata con primaria società nel campo assicurativo scelta dal Gestore. L'assicurazione cessa alla risoluzione del contratto di utenza;
11. il Gestore, alla scadenza dell'affidamento, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione ed antecedente alla consegna degli impianti al Comune.

ART. 8 – RAPPORTI CON IL FORNITORE DELLA MATERIA PRIMA

1. il Comune delega e concede al Gestore senza riserve o eccezioni, di trattare con il fornitore della materia prima per definire i punti di presa, per svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle, nonché a sottoscrivere direttamente il contratto di fornitura, nonché a concordare e definire eventualmente la distribuzione del gas del Comune di Villa d'Adda in collegamento ad altre reti.
2. resta inteso che il Gestore è per conseguenza tenuto sotto la propria responsabilità, al rispetto delle norme che saranno previste dal contratto che esso stipulerà con il fornitore della materia prima.

ART. 9 – TRASFERIMENTO DELLA CONTRATTO DI SERVIZIO

1. il Gestore potrà trasferire il presente Contratto di servizio a terzi in possesso dei requisiti previsti dalla legge, soltanto dopo aver ottenuto il consenso del Comune, che dovrà pronunciarsi entro 120 giorni dal ricevimento, per raccomandata, della richiesta;
2. il Comune potrà comunque esercitare il diritto di prelazione.
3. il Gestore potrà in ogni caso eseguire operazioni di trasferimento quote, fusione o incorporazione societaria nei limiti previsti dal D. Lgs. n° 164/00.

ART. 10 – TARIFFE

1. le tariffe di vendita del gas saranno calcolate secondo le disposizioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, riguardanti la determinazione e la revisione delle tariffe di distribuzione e vendita del gas distribuito a mezzo reti urbane, sia prelevato direttamente da metanodotto e distribuito tal quale o miscelato, sia provvisto a mezzo di carri bombolai o comunque nei casi previsti dai citati decreti. Le tariffe di vendita del gas, come sopra calcolate, si intendono comunque al netto di IVA, nolo contatore, eventuale quota assicurativa e qualunque altra tassa, quota, imposta presente e futura, previste dalla legge, che si intendono tutte a carico degli utenti.
2. le suddette tariffe dovranno consentire le condizioni necessarie per l'equilibrio economico-finanziario e gestionale. Nel caso le tariffe del gas non fossero soggette al regime dei prezzi amministrati, queste verranno stabilite in accordo tra le parti, con lo scopo di assicurare al Gestore un equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi ed oneri di cui al presente atto;
3. in caso di interruzione provvisoria o definitiva della fornitura di gas naturale e di sostituzione con altro tipo di gas, i relativi prezzi di vendita verranno stabiliti in base alle norme di legge vigenti a tale data o, in carenza, in accordo tra le parti con lo scopo di assicurare al Gestore un equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi e oneri di cui al presente atto;
4. in ogni caso in materia tariffaria sono riservati al comune tutti i diritti di vigilanza e controllo previsti dalle normative vigenti, dal presente contratto e dallo statuto della Società Linea Servizi s.r.l.

ART. 11 – GESTIONE E QUALITA' DEL SERVIZIO

1. la gestione tecnico-amministrativa del servizio seguirà i criteri in atto per gli utenti costituenti l'intero ambito della gestione, quali risultano dalla Carta del Servizio e dal Regolamento di distribuzione del gas metano. Il Gestore ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune ogni modifica della Carta dei Servizi e del Regolamento inerente l'attività della società, oggetto del Contratto di servizio.

ART. 12 – SANZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il Comune avrà il diritto alla revoca della gestione del servizio e, quindi, al recesso dal presente Contratto di servizio:

- a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
- b) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione dei servizi integrati;
- c) in caso di interruzione di servizi per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;
- d) in caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto di servizio.

Nel caso b) la colpa del Gestore dovrà essere documentata da verbale unanime di tre tecnici costituenti il Collegio di cui all'art.15/2.

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti b), c) e d).

Nel caso di revoca della gestione il Comune rileverà gratuitamente tutti gli impianti, indistintamente e nessuno escluso, afferenti il servizio oggetto della gestione stessa.

Rimane, comunque, facoltà del Comune pretendere la rifusione di spese, oneri e danni subiti per dolo, incuria o mancanza del Gestore.

ART. 13 – VIGILANZA DEL COMUNE

1. il Comune avrà il diritto di esercitare tutti i poteri ad esso riservati dalla legge ed in particolare dall'articolo 14 comma 1 del D. Lgs. n° 164/00. Per l'esercizio dei poteri di cui sopra il Comune potrà avvalersi delle clausole di salvaguardia appositamente previste nello statuto della Linea Servizi s.r.l. al quale si fa esplicito rinvio.
2. il Comune ha facoltà di fare ispezionare dai propri incaricati gli impianti di distribuzione e di verificare il funzionamento del servizio in relazione agli standard generali e specifici, di qualità e quantità, garantiti dalla Carta del servizio che verrà redatta entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di servizio e l'efficienza della distribuzione;
3. il Comune si riserva, inoltre, il diritto di far verificare, in contraddittorio con un incaricato del Gestore, la rispondenza delle caratteristiche del gas distribuito, in merito al potere calorifico ed alla pressione, secondo quanto previsto dal presente Contratto di servizio, fermo restando il rimborso del Comune al Gestore delle spese sostenute per tali verifiche. I risultati delle verifiche verranno verbalizzati in duplice copia da fornire al Comune ed al Gestore;
4. eventuali deficienze della pressione saranno notificate al Gestore che dovrà provvedere ad eliminarle nel più breve tempo possibile, salvo i casi di forza maggiore;
5. il Comune si riserva parimenti di controllare che siano rispettate le norme relative alla sicurezza pubblica.

ART. 14 – OBBLIGO DELLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. l'esecuzione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa, salve comprovate cause di forza maggiore quali, ad esempio, l'esaurimento totale o parziale delle fonti di approvvigionamento, il blocco internazionale delle importazioni di gas, catastrofi, ecc.;
2. è, tuttavia, autorizzato a sospenderlo temporaneamente per necessità di manutenzione, sicurezza o altre cause eccezionali, dandone tempestiva comunicazione al Sindaco, all'Autorità Sanitaria e agli utenti mediante idonee e capillari forme di informazione e pubblicizzazione (come indicato nella Carta del Servizio).

ART. 15 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. il Gestore elegge il proprio domicilio in Via Volmerange Les Mines n.47, per ogni effetto di legge; il Comune presso la Casa Municipale;
2. tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente *Contratto di servizio* - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente l'esercizio della gestione – saranno risolte a mezzo di un Collegio di tre arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra. L'organo arbitrale emetterà giudizio a norma di legge.

ART. 16 – CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. gli impianti inventariati secondo quanto stabilito al precedente art.3, con la sottoscrizione del presente atto, vengono concessi in uso al Gestore per tutta la durata del presente Contratto di servizio;
2. il Gestore si impegna a riconoscere un canone annuo variabile, pari all'80% del risultato operativo lordo così determinato: ricavi annui del servizio, ridotto del costo della materia prima, dei costi diretti (d'esercizio) e della quota di costi generali espressa in percentuale determinata in funzione del fatturato del servizio rispetto al fatturato complessivo della Società.

ART. 17 – RISCATTO

Il Comune avrà la facoltà di riscatto, ai sensi dell'art.24 del T.U. 25.10.1925, n.2578 per quanto applicabile e comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. n° 164/00 e dal D. Lgs. n° 267/00.

ART. 18 – REGISTRAZIONE

Il presente Contratto di servizio è relativo ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

La registrazione dello stesso è soggetta all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi e per gli effetti degli artt.5 e 40 T.U. approvato con D.P.R. n.131 del 26.04.1986.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.

per il COMUNE DI VILLA D'ADDA
Il Responsabile del Servizio
Ravasio Rag. Luciana

per LINEA SERVIZI S.R.L.
Il Presidente
Ubiali Rag. Filippo

Villa D'Adda, li 30.10.2001